



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) - Agevolazioni tariffarie sugli autoservizi di T.P.L. regionale e locale – Rettifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Trasporto Pubblico Locale su Gomma, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 9 - "Governo del territorio, mobilità, trasporti ed infrastrutture";

VISTA la L. R. n. 37 del 24/12/2008: "Legge Finanziaria 2009";

VISTA la L. R. n. 38 del 24/12/2008: "Legge di Bilancio 2009";

VISTA la D.G.R. n. 1917 del 22/12/2008: "Programma Operativo Annuale 2009"

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. Di sostituire la clausola 1.5 del punto 1 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 (*Titoli di viaggio a tariffa agevolata*) con la seguente:
 - 1.5 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale.
2. Di sostituire la voce d) della clausola 2.1 del punto 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 (*Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma*) con la seguente:
 - 2.1.d) cavalieri di Vittorio Veneto e grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.
3. Di aggiungere al punto 7 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 (*Criteri e modalità per il rimborso alle aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati*) la seguente clausola:
 - 7.9 La Regione rimborsa alle aziende di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, che rilasciano titoli di viaggio agevolati di cui al p.to 1.5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 o che rilasciano tessere di circolazione gratuita di cui al p.to 5.6 della medesima D.G.R., la differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati sulla stessa relazione. Nel caso delle tessere di circolazione gratuita l'importo da rimborsare è calcolato in base al costo complessivo dell'abbonamento mensile ordinario sulla stessa relazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Di sostituire la clausola 2.3 del punto 2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 (*Individuazione degli aventi diritto alla libera circolazione sui mezzi del T.P.L. su gomma*) con la seguente:
- 2.3 Hanno diritto ad usufruire gratuitamente dei titoli di viaggio di cui al punto 1 gli eventuali accompagnatori dei soggetti appartenenti alla categoria b) del punto 2.1, per i quali sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato. Per il rimborso alle aziende di trasporto dei minori introiti derivanti dal rilascio di tali titoli di viaggio si applicano le disposizioni di cui al p.to 7.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008.
5. Di sostituire il punto a1) della clausola 3.1 del punto 3 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 129 del 04/02/2008 (*Individuazione degli aventi diritto alla circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia*) con la seguente:
- a1) Tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
 - Invalidi di guerra dalla prima alla *ottava* categoria;
 - Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
 - Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
 - Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%;
 - *Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;*
6. Di stabilire che la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente atto, di € 4.500,00, è assicurata dalla disponibilità esistente sul Capitolo n. 42701101 del bilancio 2009.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Dott. Gian Mario Spacca)

... OMISSIS ...